

C O P I A
DELIBERAZIONE N.14

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2012
--

L'anno **duemiladodici** addì **29 del mese di Giugno alle ore 20:50** nella sala Comunale, essendosi convocati i Consiglieri comunali mediante avvisi scritti consegnati al loro domicilio in tempo utile, come risulta da dichiarazioni del Messo, si sono i medesimi riuniti in sessione straordinaria e in seduta di 1^a convocazione, con l'intervento del **Segretario Generale NAPOLEONE DOTT. ROSARIO.**

Fatto l'appello nominale risultano:

IAFRATE VINCENZO	P	ALBERINI ANDREA	P
MOSSINI FABRIZIO	P	GAIONI GIORGIA	A
MANFREDOTTI AVIO	P	FIUMICINO CARLO	A
BONAZZI MAURIZIO	P	COMUNALE MASSIMO	A
ALFIERI FABRIZIO	P	GUERRESCHI NICOLA	P
DE LORENZI ROSA MARIA FELICITA	P	FERRARESI GIANFRANCO	P
MASINI ROBERTO	A	VERONA CAMILLA	P
TABONI NICOLO'	P	ZANICHELLI DAVIDE	P
BENATTI CLAUDIO	P	VILLANI STEFANO	A
TAGLIATI MARCO	P		
FIORANI FRANCESCA	P		

Consiglieri assenti giustificati: Gaioni Giorgia, Comunale Massimo, Fiumicimno Carlo, Villani Stefano
E' presente il Sindaco Benaglia Giorgio.
I membri presenti sono pertanto n°16

Sono altresì presenti i seguenti Assessori: Rodolfi Elisa, Bartoli Eugenio, Iafrate Vincenzo, Manfredotti Avio, Mossini Fabrizio

La seduta è presieduta dal Sig. FIORANI FRANCESCA - Presidente, il quale, riconosciuto che l'adunanza è valida per numero legale di intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa a scrutatori i Sigg.:

Alfieri Fabrizio
Ferraresi Giafranco
Bonazzi Maurizio

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)
PER L'ANNO 2012**

**PARERE di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49 -
comma 1 – D. Lgs.18/08/2000 n°267**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE E
PERSONALE**

parere FAVOREVOLE – F.to Simona LoschiF.to

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)
PER L'ANNO 2012**

Si dà atto che al punto 1) posto in ordine del giorno entra il Consigliere Masini Roberto. Il numero dei presenti sale a 17.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone l'applicazione sperimentale dell'imposta municipale propria (IMU) per gli anni 2012/2014 e ne fissa la disciplina sia direttamente che in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

CONSIDERATO CHE lo stesso art. 13 fissa le aliquote di base dell'IMU nel seguente modo:

- 0,76 %: aliquota di base,
 - 0,4 %: aliquota per abitazione principale e per le relative pertinenze,
 - 0,2 %: aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
- e che il comune può modificare dette aliquote con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali per l'aliquota di base e sino a 0,2 punti per l'aliquota dell'abitazione principale e relative pertinenze, oltre a poter ridurre l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale sino allo 0,1% e quella per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, purchè non locati e per un periodo non superiore a 3 anni dall'ultimazione dei lavori, sino allo 0,38%;

VISTO inoltre che la legge fissa la detrazione d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze nella misura di € 200,00 maggiorata, per gli anni 2012 e 2013, di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni dimorante e residente anagraficamente nell'unità adibita ad abitazione principale, sino ad una maggiorazione massima di € 400,00, e che il comune può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione sino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

DATO ATTO CHE il comma 11 del suddetto art. 13 stabilisce che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota di base dello 0,76 per cento, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze compresa la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, delle abitazioni degli anziani residenti in casa di riposo e degli italiani residenti all'estero se assimilate all'abitazione principale dal comune, dei fabbricati rurali ad uso strumentale, delle abitazioni regolarmente assegnate dagli IACP ed ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli immobili del posseduti dal comune nel proprio territorio, e che le detrazioni previste per legge oltre alle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal comune non si applicano alla quota d'imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO CHE il D.L. 02.03.2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26.04.2012, n. 44, ha apportato significative modifiche alla disciplina dell'IMU ed alla potestà regolamentare del comune in materia, che oggi può essere esercitata solo in base all'art. 52 del D.lgs. 446/1997, senza possibilità di disciplinare in modo più specifico alcuni aspetti dell'imposta in base all'art. 59 del medesimo D.Lgs., non più applicabile all'IMU;

VISTO CHE a norma dell'art. 13, comma 12 bis del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, nel testo modificato dalla Legge 44/2012 di conversione del D.L. 16/2012, lo Stato può, entro il 10 dicembre 2012, provvedere alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione di cui al medesimo articolo, sulla base dell'andamento del gettito della prima rata di versamento dell'IMU al

2012CC14 del 29/06/2012

fine di assicurare il gettito complessivo previsto per l'anno 2012, mentre i Comuni possono approvare o modificare la deliberazione delle aliquote entro e non oltre il diverso termine del 30 settembre 2012;

RITENUTO pertanto di adottare per l'anno 2012 la presente deliberazione per la determinazione delle aliquote IMU, con valenza regolamentare:

PROSPETTO ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI PER L'ANNO 2012

<p><u>0,49 %</u></p>	<p style="text-align: center;">1 - ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>□ È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>Questa aliquota si applica, fermi restando i requisiti dell'abitazione principale, alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio che, ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale propria, si intende, in ogni caso, assegnata a titolo di diritto di abitazione.</p>
-----------------------------	--

<p><u>0,4 %</u></p>	<p>2 - ABITAZIONE PRINCIPALE DEGLI ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO</p> <p>È considerata direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p>
<p><u>0,76 %</u></p>	<p>3 - ALIQUOTA AGEVOLATA PER FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO</p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.</p>
<p><u>0,1 %</u></p>	<p>4 - ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</p> <p>di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133.</p>
<p><u>0,86 %</u></p>	<p>5 - ALIQUOTA ORDINARIA</p> <p>Si applica a tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle precedenti.</p>
<p><u>DETRAZIONE per Abitazione Principale</u></p>	<p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> <p>Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.</p> <p>L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00.</p>

	<p>lica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP (v. art. 8 comma 4 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504), fermo restando l'applicazione dell'aliquota ordinaria.</p>
<p><u>RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER GLI IMMOBILI INAGIBILI O INABITABILI</u></p> <p>(DL 201/2011 art. 13 comma 3 lett. b)</p>	<p>La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, con obbligo di relativa dichiarazione IMU.</p> <p>L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 31 lett. a) e b) della Legge 457/1978 ed ora art. 3, lett. a) e b), DPR 380/2001), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (Art. 31 lett. c) e d) Legge 457/1978, ed ora art. 3 lett. c) e d) DPR 380/2001), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.</p> <p>Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome ed anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.</p> <p>Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile; a) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno. <p>In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva viene resa dal contribuente e presentata all'Ufficio Tributi.</p>

PRESO ATTO CHE a seguito dei sismi del 20 e 29 maggio, il D.L. n. 74 del 06 giugno 2012 art. 8 comma 3 ha disposto l'esenzione IMU per i fabbricati ubicati nelle zone colpite, fra cui il comune di Guastalla in quanto compreso nell'elenco di cui all'allegato 1 del DM 01/06/2012, purchè distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014;

RICHIAMATO il "Regolamento generale delle entrate tributarie comunali" ;

VISTI l'art. 42, comma 2, lett. F) e l'art. 48 del Testo Unico degli Enti Locali, L. 267/2000, che definisce compiutamente le competenze di Consiglio e di Giunta Comunale in materia di entrate tributarie comunali;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.lgs. n°267 del 18.08.2000;

CON n. 11 voti favorevoli, n.4 contrari (Verona Camilla, De Lorenzi Rosa Maria Felicita, Ferraresi Gianfranco, Zanichelli Davide) legalmente espressi per alzata di mano dai componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti.

DELIBERA

1) DI STABILIRE, per le motivazioni espresse in premessa, nel modo seguente le aliquote relative all'imposta municipale propria per l'anno 2012:

- ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
(Punto 1 dello schema in premessa): 0,49 %
- ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI ANZIANI E DISABILI CHE ACQUISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO
(Punto 2 dello schema in premessa): 0,4%
- DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: € 200,00
- ALIQUOTA AGEVOLATA PER FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO
(Punto 3 dello schema in premessa): 0,76 %
- ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
(Punto 4 dello schema in premessa): 0,1 %
- ALIQUOTA ORDINARIA
(Punto 5 dello schema in premessa): 0,86 %

2) DI PUBBLICARE tale deliberazione, come previsto dal comma 15 dell'art. 13 delle Legge n. 214/2011 e secondo le modalità fissate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06 aprile 2012;

3) DI DICHIARARE il presente atto con apposita e separata votazione (n. 11 voti favorevoli, n.4 contrari: Verona Camilla, De Lorenzi Rosa Maria Felicita, Ferraresi Gianfranco, Zanichelli

Davide) immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to @nome_pres

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to @nome_segr

La presente deliberazione:

- ai sensi dell'art.124 comma secondo, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to @nome_segr

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Guastalla li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI GUASTALLA

---<---

- DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

---<---

perchè dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00);

oppure

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134 comma 3 del D.gs. 267/00);

Il Segretario Generale
